

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 82

OGGETTO: Immobile di proprietà dell'Istituto sito nel comune dell'Aquila alla via XX Settembre, n. 65 - Cambio di destinazione d'uso, da reddito a strumentale e Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila per l'affidamento delle attività connesse agli interventi necessari al recupero

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 27 maggio 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il Regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari di cui alla determinazione commissariale n. 34 del 26 luglio 2023, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 13 maggio 2026;

Tenuto conto che l'Istituto è proprietario dell'area sita in L'Aquila alla via XX Settembre, n. 65, su cui insisteva la Palazzina B, già sede della Direzione Provinciale dell'INPDAP, censita in catasto al foglio 95, particella 199, subalterni 34, 35 e 36;

Rilevato che, a seguito dei gravi danni strutturali, edili e impiantistici, riportati dal suddetto fabbricato durante il sisma del 6 aprile 2009, l'assicurazione "Generali Italia S.p.A.", in data 29 luglio 2014, ha liquidato all'Istituto un importo di euro 2.554.200,00 a titolo di indennizzo in forza di polizza globale fabbricati;

Preso atto che, nel corso dell'anno 2019, l'Istituto ha provveduto alla messa in sicurezza del fabbricato, ulteriormente danneggiato a seguito delle sequenze sismiche nel biennio 2016-2017, procedendo alla demolizione dei piani fuori terra dello stesso, per un costo complessivo pari a euro 242.929,82, finanziato con i fondi del predetto indennizzo assicurativo;

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10 febbraio 2021, è stato disposto il cambio di destinazione d'uso, da strumentale a reddito, dell'area su cui insisteva la palazzina B, anche in considerazione di una possibile permuta della stessa con il comune dell'Aquila;

Preso atto che, in considerazione del venire meno dell'interesse del Comune dell'Aquila alla suddetta permuta, all'esito delle valutazioni effettuate, l'Istituto ritiene utile ed economicamente più vantaggioso procedere alla ricostruzione dell'immobile con le medesime caratteristiche che aveva e con destinazione d'uso per servizi pubblici e comunque connessi alle attività istituzionali dell'Inps;

Rilevata, pertanto, la necessità di modificare la destinazione d'uso del suddetto immobile – identificato in catasto fabbricati del comune dell'Aquila al foglio 95, particella 199, subalterni 34, 35 e 36 - da reddito a strumentale;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha previsto l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila (USRA);

Visto l'articolo 54, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha disposto che *"Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11*

del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Preso atto che l'Istituto ritiene di affidare a USRA, in qualità di stazione appaltante, lo svolgimento delle attività per la realizzazione degli interventi necessari alla sistemazione dell'area di sedime e alla ricostruzione dell'immobile in oggetto;

Preso atto, altresì, che l'Istituto ha avviato le interlocuzioni con la “Struttura Sisma Abruzzo 2009 - Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009”, istituita con il D.P.C.M. del 1° gennaio 2014, finalizzate all'erogazione di un contributo per la ricostruzione dell'immobile in oggetto;

Tenuto conto che l'Istituto ha destinato all'intervento di demolizione e ricostruzione dello stabile risorse pari a euro 5.344.000,00 stanziati nel “Programma triennale dei lavori 2026-2028” di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 181 del 12 novembre 2025 “Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2026”, approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 18 dicembre 2025, a condizione che la gestione sia affidata a USRA tramite la sottoscrizione di apposita convenzione;

Preso atto che USRA, al fine di aggiornare il programma pluriennale di finanziamento per la ricostruzione del patrimonio pubblico danneggiato dal sisma del 2009, ha chiesto all'Istituto la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento pubblico dell'intervento di ricostruzione dell'immobile in argomento;

Preso atto che, a tal fine, l'Istituto ha predisposto e condiviso con USRA il testo di Convenzione in oggetto;

Preso atto, altresì, che la Convenzione prevede che USRA fornirà consulenza e collaborazione per l'erogazione del contributo nei confronti dell'INPS e

provvederà all'espletamento delle procedure di appalto per la demolizione e ricostruzione, svolgendo i compiti propri della stazione appaltante;

Rilevato che l'Istituto è tenuto, tra l'altro, all'approvazione dell'intervento di ricostruzione e alla garanzia della copertura finanziaria, alla gestione del finanziamento nonché al pagamento dei corrispettivi spettanti agli appaltatori, che saranno effettuati all'esito degli adempimenti rimessi all'USRA;

Preso atto che la Convenzione prevede che l'intervento di ricostruzione è finanziato con i trasferimenti di cui al provvedimento di concessione del contributo pubblico di ricostruzione, con l'indennizzo assicurativo residuo e con eventuali fondi propri dell'Istituto o con altro per la realizzazione di interventi non finanziabili con i fondi per la ricostruzione;

Preso atto che la stima del finanziamento complessivo necessario per la realizzazione delle opere previste dalla Convenzione è pari a euro 9.499.035,30 e che tale importo sarà finanziato dall'Istituto con le risorse residue del citato indennizzo assicurativo, pari a euro 2.311.270,18, e con le somme che saranno riconosciute all'INPS, a fondo perduto, per la ricostruzione post-sisma dell'immobile, pari a euro 7.187.765,12;

Preso atto che l'importo graverà sulle previsioni del capitolo 5U2112010 - Spese per manutenzione straordinaria e di adattamento degli stabili strumentali di proprietà - del bilancio di previsione per l'esercizio 2026 per euro 1.300.000,00, per l'esercizio 2027 per euro 5.094.000,00 e per l'esercizio 2028 per euro 3.105.035,30, per un totale pari a euro 9.499.035,30;

Vista la relazione della Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

- il cambio di destinazione d'uso, da reddito a strumentale, dell'area su cui insisteva la palazzina B, sita in L'Aquila alla via XX Settembre, n. 65, censita in catasto fabbricati al foglio 95, particella 199, subalterni 34, 35 e 36;
- di adottare la "Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila per l'affidamento delle attività connesse agli interventi necessari al recupero dell'immobile di proprietà dell'Istituto, sito nel comune di L'Aquila alla via XX Settembre, n. 65", che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

Il Direttore generale porrà in essere tutti gli atti necessari a dare piena attuazione alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava



Convenzione per l'affidamento delle attività connesse agli interventi necessari al recupero della proprietà immobiliare ex INPDAP in L'Aquila, via XX Settembre n. 65 (edificio INPS – fabbricato "B")

tra

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DE L'AQUILA

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito anche "INPS"), codice fiscale 80078750587, in persona

e

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (in seguito anche "USRA"), codice fiscale 93068580666, in persona

D'ora in poi identificati anche come: "le parti".

Premesso che:

- l'INPS è proprietario di un edificio sito in L'Aquila, in via XX Settembre n. 65, già sede dell'ex *INPDAP*, facente parte di un complesso edilizio costituito da tre edifici ricadenti sulla particella n. 199 del foglio 95, del Comune Censuario di L'Aquila;
- lo stabile di via XX Settembre n. 65 era stato assicurato dall'ex *INPDAP* anche per danni generati da evento naturale e, pertanto, l'Istituto, a seguito dell'accertamento delle lesioni causate all'edificio dal sisma del 2009 nella città de L'Aquila, ha percepito dalla società di assicurazioni INA – Assitalia un indennizzo pari a complessivi € 2.554.200,00;
- lo stabile di cui trattasi, danneggiato a seguito del sisma del 6 aprile 2009, è stato parzialmente demolito, ad eccezione dei piani interrati;
- la parziale demolizione è stata definita dall'USRA ed il relativo costo è stato posto a carico del predetto indennizzo assicurativo percepito da INPS e, pertanto, l'importo del premio assicurativo residuo è pari a complessivi € 2.311.270,18;

- il Comune de L'Aquila, *medio tempore*, manifestava, dapprima informalmente, all'allora Direttore regionale dell'INPS l'interesse ad acquisire l'area, poi formalizzato con PEC dell'11 aprile 2018 prot. INPS.3880.11/04/2018.0002263, ove si rinnovava *"l'interesse del Comune de L'Aquila per l'immobile sito in via XX Settembre, (...) attraverso l'acquisizione per mezzo di permuta con parte del patrimonio edilizio di cui lo scrivente Ente dispone"*; nella citata PEC, diretta altresì all'allora Direttore generale dell'INPS, il Comune de L'Aquila specificava che l'acquisizione mediante permuta avrebbe consentito la realizzazione di un *"parcheggio multipiano, strategico per l'accesso al centro della città ..."*;

- con successiva nota del 9 febbraio 2023, PEC prot. INPS.3880.09/02/2023.0000757, nonostante l'interesse manifestato negli anni da entrambi gli Enti, il Comune de L'Aquila comunicava all'INPS il venir meno dell'interesse alla predetta permuta;

- l'INPS ha necessità di ricostruire l'immobile sopra indicato che era, prima del precitato sisma del 2009, sede provinciale dell'ex INPDAP;

- pertanto, è intenzione dell'INPS attivare, tramite la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, una procedura affinché venga stanziato un finanziamento per la ricostruzione dell'immobile in parola;

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012 (artt. 67 bis e ss.) ha istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila (USRA) e l'articolo 54, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto che *"Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente"*;

tutto ciò premesso

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;

RILEVATO che l'INPS intende avvalersi della collaborazione dell'USRA, in ragione della specialità dell'intervento necessario a recuperare il bene oggetto della presente convenzione; detto intervento richiede, infatti, competenze e professionalità maturate nell'ambito della Ricostruzione post - sisma;

RITENUTO che è obiettivo comune di entrambi i predetti Enti perseguire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa necessaria per realizzare gli interventi utili al recupero dell'immobile di proprietà INPS sito in L'Aquila, alla via XX Settembre n. 65 (edificio INPS - fabbricato "B");

RILEVATO che, per le anzidette ragioni, l'INPS intende affidare all'USRA, sulla base di quanto stabilito nella presente Convenzione, l'esercizio delle funzioni di supporto di stazione appaltante per i lavori, beni e servizi indispensabili per la ricostruzione del predetto immobile;

DATO ATTO che la presente convenzione sarà attuata nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva (premio assicurativo percepito da INPS; finanziamento pubblico definito dalla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; eventuali fondi propri dell'INPS o altro, per la realizzazione di interventi non finanziabili con i fondi per la ricostruzione);

RILEVATO che l'immobile ricostruito continuerà ad avere una destinazione d'uso per servizi pubblici e comunque connessi alle attività istituzionali dell'INPS;

ACQUISITA la disponibilità, da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila, a supportare l'INPS nelle attività necessarie per la ricostruzione del predetto edificio;

Tutto ciò premesso,

fra le parti in epigrafe individuate, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto:
 - l'attività di consulenza e collaborazione per l'erogazione del contributo nei confronti dell'INPS;
 - lo svolgimento dell'attività di Stazione Appaltante che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione de L'Aquila effettuerà, in favore e per conto dell'INPS, ai sensi l'art. 54, comma 2 bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di realizzare tutti gli interventi necessari al recupero della proprietà immobiliare ex INPDAP sita in L'Aquila, via XX Settembre n. 65 (edificio INPS – fabbricato "B") e/o alla sistemazione dell'area di sedime.
2. Le attività funzionali alla sistemazione dell'area di sedime potranno essere avviate anche prima dell'ottenimento dei finanziamenti pubblici, mentre le attività di recupero dell'immobile, mediante ricostruzione dello stesso, sono subordinate al riconoscimento del contributo pubblico mediante delibera CIPESS.
3. È data facoltà agli Enti in epigrafe di individuare, mediante provvedimenti da concordarsi fra le parti, ulteriori interventi per i quali l'USRA potrà esercitare la qualità di stazione appaltante in favore e per conto dell'INPS.

Art. 2 - Obblighi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione

1. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione svolgerà i compiti propri della Stazione Appaltante al fine di attuare gli interventi di cui all'art. 1.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'USRA:
 - le funzioni di consulenza e collaborazione per l'erogazione del contributo nei confronti dell'INPS, fornendo il relativo supporto nelle diverse fasi procedurali necessarie;
 - l'espletamento delle procedure di appalto per la demolizione e ricostruzione dell'immobile in parola;
 - la nomina del RUP;
 - la nomina di un gruppo di lavoro, composto da personale tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, costituito in parte da personale USRA ed in parte da personale indicato dall'INPS;
 - la redazione di tutti i livelli di progettazione, ivi compreso il connesso quadro economico di ogni progetto, previa nomina del progettista o del gruppo di progettazione e del relativo coordinatore, anche ricorrendo a professionalità esterne da individuarsi mediante espletamento della procedura di gara per l'affidamento dei relativi servizi;
 - l'attività di verifica del progetto, ovvero l'espletamento della procedura per l'affidamento del relativo servizio, e la validazione del progetto stesso;
 - l'acquisizione dei necessari pareri, intese, permessi, autorizzazioni, assensi comunque denominati e relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, infrastrutturali, ambientali, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, che comunque dovessero rendersi necessari;
 - la nomina dell'ufficio di direzione dei lavori, dell'eventuale direzione dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ovvero l'espletamento della procedura per l'affidamento dei relativi servizi;
 - l'eventuale espletamento di procedure per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori;

- la sottoscrizione congiunta dei contratti con gli operatori economici risultati aggiudicatari delle procedure di gara espletate in attuazione della presente convenzione;
 - la scelta, la predisposizione, l'indizione e lo svolgimento delle procedure di gara, l'individuazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determinazione a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva ed ogni altra attività connessa alla procedura di gara da espletarsi;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture che saranno oggetto di affidamento, nonché le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto;
 - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori;
 - la verifica della completezza della documentazione attestante la corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture affidate in attuazione della presente convenzione, ai fini di consentire il pagamento, da parte dell'INPS, delle fatture relative agli stati di avanzamento;
 - l'autorizzazione degli operatori economici ad emettere le fatture per i lavori, i servizi e le forniture affidate in attuazione della presente convenzione, da trasmettersi all'INPS;
 - l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza;
 - gli adempimenti connessi ad eventuali contratti di subappalto e tutte le attività, a meno del mero pagamento, necessarie all'eventuale corresponsione diretta delle retribuzioni nonché degli oneri previdenziali e assicurativi non correttamente corrisposti dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 8, e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023;
 - il monitoraggio dell'opera nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
 - il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere e, per i servizi affidati, l'attestazione di regolare esecuzione degli stessi ovvero l'espletamento della procedura per l'affidamento dei relativi servizi.
3. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione si impegna ad attuare l'intervento secondo il cronoprogramma di cui alla scheda predisposta per il finanziamento.

Art. 3 - Obblighi e attività di competenza dell'INPS

1. L'INPS si impegna a fornire all'USRA tutte le informazioni e la documentazione concernente l'immobile oggetto della predetta ricostruzione e necessarie per consentire l'attuazione dell'intervento.
2. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento e informazione, sono di competenza dell'INPS:
 - l'adozione degli atti necessari alla specifica individuazione della tipologia di opera da realizzare nel corso dell'intervento di ricostruzione, comprese le specifiche da seguire nella gestione informativa digitale dell'appalto (BIM) ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - l'approvazione sia dei progetti elaborati dal gruppo di lavoro di cui all'art. 2, sia dei progetti all'esito dell'attività di verifica e di validazione degli stessi che, ai sensi del medesimo art. 2, è da svolgersi a cura della Stazione Appaltante USRA;
 - la proposta di individuazione di uno dei componenti costituenti le commissioni giudicatrici, per gli eventuali appalti da aggiudicarsi secondo il criterio dell'OEPV;
 - la proposta di individuazione di uno dei componenti costituenti la Commissione di collaudo;
 - l'indicazione dei componenti (almeno 1 amministrativo e almeno 1 tecnico) del gruppo di lavoro congiunto;

- l'approvazione dell'intervento e la garanzia della copertura finanziaria, mediante provvedimento interno precedente all'adozione della determina a contrarre da parte dell'USRA;
- la sottoscrizione, congiuntamente al rappresentante dell'USRA, dei contratti, proposti dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici risultati aggiudicatari delle procedure di gara espletate in attuazione della presente Convenzione, oltre che di eventuali atti aggiuntivi e di sottomissione;
- la gestione del finanziamento e il pagamento dei corrispettivi spettanti agli appaltatori; tali pagamenti saranno effettuati dall'INPS all'esito degli adempimenti (certificati di regolare esecuzione, collaudi etc.) rimessi all'USRA e specificati nel precedente art. 2;
- la gestione di eventuali contenziosi (giudiziali e/o amministrativi) derivanti dall'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.

Art. 4 - Piano finanziario

1. L'intervento di ricostruzione oggetto della presente convenzione è finanziato con i trasferimenti di cui al provvedimento di concessione del contributo pubblico di ricostruzione che si aggiungono all'indennizzo assicurativo già ricevuto e contabilizzato dall'INPS e con eventuali fondi propri dell'Istituto o altro, per la realizzazione di interventi non finanziabili con i fondi per la ricostruzione.
2. L'approvvigionamento finanziario e l'erogazione dei pagamenti, in favore degli aventi diritto, resteranno compiti propri e non delegabili dell'INPS, da svolgersi in aderenza a quanto stabilito nei precedenti artt. 2 e 3.
3. L'importo di ogni intervento sarà definito all'interno del quadro economico del progetto.

Art. 5 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Nel quadro economico degli interventi, e in particolare fra le "somme a disposizione", sarà previsto l'incentivo di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Con apposito provvedimento dell'USRA sarà formalizzato il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 2, comma 2, cui sarà corrisposto l'incentivo per funzioni tecniche a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'opera.
3. Gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 sono definiti e ripartiti secondo il regolamento proprio dell'Ufficio Speciale, anche per i dipendenti INPS che faranno parte del predetto gruppo di lavoro.
4. L'incentivo di cui al precedente punto sarà a beneficio dei dipendenti USRA e INPS coinvolti nell'attuazione degli interventi.
5. Gli oneri connessi ad eventuali affidamenti a operatori economici esterni di indagini, studi, sondaggi, nonché ad eventuali affidamenti a operatori economici esterni di servizi di architettura e ingegneria, saranno previsti nell'apposito quadro economico del progetto e supportati dai relativi documenti giustificativi di spesa.
6. Le spese tecniche di collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo in corso d'opera, nonché le spese tecniche connesse all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in caso di affidamento a operatori economici esterni, saranno anch'esse imputate su apposita voce del quadro economico del progetto definitivo e/o esecutivo approvato dall'INPS.
7. Qualora si rendesse necessario ricorrere a soggetti esterni ai firmatari della presente convenzione, nel quadro economico saranno altresì previsti i relativi compensi e le spese per le commissioni di gara che saranno nominate in caso di eventuale ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.M. Infrastrutture 12/02/2018 e del D.M. Infrastrutture 31/10/2007, n. 14154. In tal caso, l'INPS provvederà al pagamento di tutte le spese e i compensi per detti incarichi, direttamente a favore dei beneficiari e su presentazione

di documentazione giustificativa da parte dell'Ufficio Speciale, ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 della presente Convenzione.

8. Il pagamento degli incentivi al personale USRA sarà effettuato da tale Ente, nei limiti della somma appositamente prevista nel Quadro Economico di progetto e al netto delle quote relative alle prestazioni esternalizzate, previo trasferimento da parte dell'INPS, a detto Ente, dei fondi necessari al pagamento. Il pagamento degli incentivi al personale INPS sarà invece erogato dall'Istituto, fermo restando che le modalità di quantificazione degli incentivi stessi sono quelle previste al comma 3 del presente articolo.
9. Il pagamento delle fatture emesse per le attività connesse ai contratti stipulati in attuazione della presente Convenzione è competenza dell'INPS e le fatture degli operatori economici, pertanto, saranno intestate al detto Istituto, previa fatturazione elettronica con split payment, correttamente compilata e intestata secondo i codici specifici INPS che saranno indicati negli atti di affidamento. Resta fermo che l'autorizzazione del pagamento è competenza dell'USRA, che dovrà allegare tutta la documentazione giustificativa del pagamento stesso, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 3, inclusi i controlli per il mantenimento dei requisiti dell'appaltatore ex art. 96, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e tutte le verifiche relative necessarie al pagamento, quali: la regolarità previdenziale e fiscale, il DURC finale di congruità della manodopera, ecc.; anche ai fini della normativa sul ritardo dei pagamenti.
10. Con successive comunicazioni tra USRA ed INPS saranno individuate le modalità di dettaglio atte a consentire l'effettuazione dei pagamenti di cui ai commi 8 e 9.
11. L'INPS comunicherà all'Ufficio Speciale l'avvenuta disposizione di pagamento.

Art. 6 - Esenzione per bollo e registrazione

1. Gli atti sono esenti dall'imposta di bollo e registrazione, ai sensi delle norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all. b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 7 - Contenzioso

1. Fermo quanto previsto dall'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ufficio Speciale, in relazione alle funzioni ad esso conferite, supporta in ogni caso l'INPS negli eventuali contenziosi insorti.
2. Sono a carico dell'INPS, nei limiti dell'importo finanziato, gli oneri derivanti dalle riserve dell'impresa accolte secondo le disposizioni legislative vigenti ovvero derivanti da accordi bonari di cui all'art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Controversie tra le parti

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate in premessa e/o in ogni caso attinente alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.
2. Per quanto non espressamente oggetto dell'intervento individuato dalla presente Convenzione, è facoltà delle parti richiedere collaborazione e/o supporto tecnico-amministrativo nell'ambito del rapporto di leale collaborazione, limitatamente alla trattazione di singole pratiche e/o iter procedurali.
3. È fatta salva la possibilità per le parti di promuovere le modifiche alla Convenzione che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche. Le parti,

pertanto, rinviano ad atti aggiuntivi la disciplina di eventuali variazioni o integrazioni rispetto a quanto pattuito, da adottarsi con le medesime modalità previste per la presente Convenzione.

4. È facoltà delle parti valutare l'opportunità di organizzare incontri periodici per ogni necessità, confronto, verifica e/o approfondimento in merito alle azioni intraprese previste dalla presente Convenzione e per il corretto svolgimento delle stesse.
5. È fatta salva la possibilità di estendere la presente Convenzione ad ulteriori interventi, ove ne ricorresse la necessità e previa concertazione tra le parti.
6. Le eventuali spese della presente Convenzione sono equamente ripartite fra le parti.
7. La sottoscrizione della presente Convenzione avviene con firma digitale.

Art. 10 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente Convenzione vengono effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- INPS: _____@;

- USRA: usra@pec.it

Le parti si obbligano a comunicare eventuali variazioni degli indirizzi PEC.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Ufficio Speciale per la ricostruzione de L'Aquila
